

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA DI NAPOLI OVEST

CODICE

NUMERO DI POLIZZA

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA

SIRE

750

2017/03/2276515

029

03039

CONTRAENTE SEA INDUSTRIALE SRL

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

02838760649

DOMICILIO V. SANT' ANNA 63

AVELLINO

AV C.A.P. 83100

DECORRENZA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

INDICIZZAZIONE

g. 16 m. 02 a. 2017

g. 17 m. 07 a. 2018

a. 01 m. 04 g. 29

g. 17 m. 07 a. 2017

Annuale

SI

SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL m. a.	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	INCASSATO AL
N.PARTE sì/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA							
NO	750	10	2016/10/2936551	07 2017	106,84		10,68		21,23	
					TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI	
					782,80		78,28		38,70	
									IMPOSTA	
									36,25	TOTALE PRIMA RATA EURO
										175,00
										TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
									200,22	1.100,00

TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI sì/no	NO sì/no	NO sì/no	0	6A403	NO sì/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza
SI	NO	NO	0	6A403	NO								

L'imposta è maggiorata dell'1% per contribuiti antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

IL CONTRAENTE DICHIARA (dichiarazioni regolate dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile):

- 1) Nell'ultimo biennio non si sono verificati sinistri inerenti alle garanzie prestate con la presente polizza.
- 2) Non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- 3) Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;


Fatturato dell'azienda al 31 Dicembre dell'ultimo anno solare trascorso o quello previsto (in caso di nuova attività) ammonta a: Euro 1.000.000,00

REALE MUTUA ASSICURA, in base alle condizioni riportate sul Mod. 5208 RCG Ed. 03/2015 per l'esercizio delle seguenti attività:

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Per soli fini statistici il rischio assicurato è categorizzabile come: Settore (143) Artigianato Gruppo (143) Metallurgia - Lavorazione di metalli - macchine - mezzi di trasporto - Strumenti e apparecchi Tipo COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI PER L'INDUSTRIA, MECCANISMI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ubicazione: VIA LURAGHI CONSORZIO IL SOLE PIANO 4 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)



elemento di controllo per gestione documentale

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA : NAPOLI OVEST

POLIZZA n. : 2017/03/2276515

IL CONTRAENTE SCEGLIE DI RENDERE OPERANTI I MASSIMALI, LE CONDIZIONI FACOLTATIVE E LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI SEGUITO RIPORTATI:

	RCT	RCO
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di:	1.000.000,00	1.000.000,00
ma con i limiti:		
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di	1.000.000,00	1.000.000,00
- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone, di	1.000.000,00	-----

CONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

SVILUPPO DEL PREMIO

SVILUPPO DEL PREMIO	NUMERO PRESTATORI DI LAVORO	PREMIO UNITARIO PER PRESTATORE DI LAVORO €	PREMIO NETTO ANNUO €
Prestatori di Lavoro	9	86,98	782,80
TOTALE PREMIO NETTO €			782,80

PER LE IMPRESE

TABELLA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA : NAPOLI OVEST

POLIZZA n. : 2017/03/2276515

Formano parte integrante della presente polizza le condizioni di assicurazione riportate nel Mod. 5208 RCG - Ed. 03/2015 che il Contraente dichiara di approvare.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate su Mod. 5208 RCG - Ed. 03/2015: 1.6 (Proroga dell'assicurazione), 1.8 (Recesso in caso di sinistro), 1.10 (Determinazione del premio anticipato e regolazione del premio), 2.27 (Responsabilità solidale), 4.1 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro), 4.2 (Gestione delle vertenze di danno - spese legali), 4.3 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5208/FI RCG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5208/NI RCG - Ed.07/2016) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5208 RCG - Ed. 03/2015)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20



Il premio è stato incassato il _____

in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1849 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1789 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 614,80%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto "Responsabilità Civile Industria, Artigianato e Servizi" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile derivante dall'esercizio di imprese industriali, artigianali o di servizi, operanti nei settori agricolo, alimentare, chimico, plastica, gomma, carta, pelle e cuoio, impiantistico, legno, metallurgico, meccanico, minerario, tessile, logistico, trasporti, facchinaggio, o esercitanti attività affini alle precedenti.

Saranno operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate sul modulo di polizza.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Alcune garanzie, descritte sotto i titoli di Condizioni Facoltative, si possono acquistare separatamente in base alle esigenze espresse dal Contraente. Sul modulo di polizza 5209 RCG saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. **Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.**

Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ("terzi"), durante lo svolgimento dell'attività dichiarata sul modulo di polizza.

Le garanzie contenute nel prodotto sono poi suddivise tra Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.).

- La Garanzia R.C.T. riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito dell'attività descritta in polizza; nel caso l'attività si svolga tipicamente in laboratorio o stabilimento, la garanzia sarà efficace nell'ambito di queste strutture; qualora invece l'attività avvenga tipicamente presso cantieri esterni o comunque al di fuori della sede dell'azienda assicurata (ad esempio nel caso di impresa di impiantistica o di pulizie) la garanzia sarà efficace nell'ambito dell'attività ove essa si svolge.

La garanzia è regolamentata nei punti da 2.1.A "Rischio assicurato", 2.2 "Soggetti non considerati terzi", 2.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative"; 2.4 "Rischi sempre esclusi", 2.5 "Estensione territoriale della garanzia", dalle Condizioni Aggiuntive (sempre operanti) e dalle Condizioni Facoltative, qualora, queste ultime, siano state acquistate.
- La Garanzia R.C.O. riguarda la responsabilità civile che deriva al Contraente dal verificarsi di infortuni subiti dai prestatori di lavoro mentre sono al suo servizio.

La garanzia è regolamentata nei punti da 2.1.B "Rischio assicurato", 2.2 "Soggetti non considerati terzi", 2.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative"; 2.4 "Rischi sempre esclusi", 2.5 "Estensione territoriale della garanzia", dalle Condizioni Aggiuntive (sempre operanti) e dalle Condizioni Facoltative, qualora queste ultime siano state acquistate.

Esiste la possibilità di scegliere e acquistare una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A Garanzia postuma
- B Lavori presso terzi - danni a cose
- C Danni da inquinamento accidentale
- D Danni a cose in consegna e custodia
- E Malattie professionali
- F Franchigia fissa R.C.O.
- G Detenzione ed uso di esplosivi
- H Raddoppio dei limiti di risarcimento
- I Franchigia € 1.500
- L Franchigia € 2.500

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 1.3 "Buona fede", 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Soggetti non considerati terzi", 2.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative", 2.4 "Rischi sempre esclusi", 2.5 "Estensione territoriale della garanzia", 2.8 "Proprietà e conduzione di fabbricati", 2.9 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro", 2.10 "Veicoli di terzi", 2.11 "Conduttore ed impianti sotterranei", 2.12 "Cedimento o franamento del terreno", 2.13 "Incendio", 2.14 "Furto tramite impalcatura", 2.15 "Sospensione o interruzione di attività", 2.16 "Errato trattamento dei dati personali (privacy)", 2.18 "Spese di salvataggio", 2.19 "Cessione di lavori in appalto e subappalto", 2.20 "Nuove attività", 2.21 "Committenza auto", 2.22 "Rischi di circolazione su aree private", 2.23 "Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro", 2.25 "Distacco di manodopera", 2.26 "Pluralità di assicurati", 2.27 "Responsabilità solidale", 2.28 "Privata abitazione del titolare", nonché nelle definizioni del glossario.

Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle Condizioni Facoltative.

AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti, massimali e limiti di risarcimento.

In proposito si vedano i massimali esposti sul modulo di polizza, il punto 2.1.B "Rischio assicurato - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" e il punto 3.1 "Riepilogo di Franchigie, scoperti e- limiti di risarcimento".

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo.

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).



ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (ad esempio, il numero dei prestatori di lavoro) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio

Un'impresa assicurata per l'attività di "impresa di trasporti" accetta un appalto per il trasporto quotidiano di sostanze esplosive. L'esecuzione di tale attività, per quanto rientrante nel rischio assicurato, comporta un aggravio di rischio in quanto il rischio di danni a terzi ed ai propri prestatori di lavoro è sensibilmente più elevato.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%.

Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.9 "Indicizzazione della polizza".

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

8. Diritto di recesso

Il prodotto "Responsabilità Civile Industria, Artigianato e Servizi" prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro, come disciplinato al punto 1.8 "Recesso in caso di sinistro".

Il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, entro un termine prefissato, con un preavviso di 30 giorni. Per i dettagli si veda il punto 1.8 "Recesso in caso di sinistro".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 30 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.



10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per questo prodotto si applica l'aliquota d'imposta del 22,25 %.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 4.1 "Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato", 4.2 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali", 4.3 "Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri" e 4.4 "Foro competente".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiomoreale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.



14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente
GLOSSARIO

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE, SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede anche indirettamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate sul *modulo di polizza* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Rientra in questa definizione anche il lavoratore autonomo non parasubordinato.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

AUTOVEICOLI

I veicoli definiti dall'art. 54 del Codice della Strada.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

EUROPA

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FATTURATO

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi di Legge I.V.A.

FRANCHIGIA

La parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod 5209 RCG).

MOTOVEICOLI

I veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a *cose*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* descritta sul *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo rientrano fra i *prestatori di lavoro*: il titolare dell'azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati (tra i quali anche i collaboratori a progetto).

Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.



RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i *premi* e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.

Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge.

Le *retribuzioni* convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.



